



## Evizione

**Autore :** Edizioni Simone

**Data:** 22/10/2015

**Evizione** [garanzia per] (d. civ.): È una garanzia che inerisce, in particolare, al contratto di *compravendita* [vedi], con la quale *il venditore* assume il rischio dello *spoglio* subito dal *compratore* del bene acquistato, in conseguenza di una pronuncia giudiziaria che accerti un difetto nel diritto del venditore a vantaggio di un terzo.

Effetti della garanzia sono:

— in caso di **Evizione totale**: il venditore deve *restituire* al compratore il prezzo pagato e rimborsargli le spese di contratto e le spese successive e utili fatte per la cosa (artt. 1479-1482 c.c.);

— in caso di **Evizione parziale**: il compratore può ottenere una *riduzione del prezzo*, oltre al *risarcimento del danno* [vedi]. Si applicano, però, le norme sull'**Evizione** totale, qualora risulti, secondo le circostanze, che egli non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario (art. 1480 c.c.).

La garanzia per **Evizione** costituisce un *effetto naturale* del negozio e pertanto non occorre una specifica pattuizione che la preveda. Il compratore può, però, rinunciare o contentarsi di una garanzia minore, come può pattuire che ne derivino effetti più gravi (art. 1487 c.c.). La clausola di esclusione della garanzia non vale, però, nel caso di *dolo* [vedi] o *colpa grave* [vedi *Colpa*] del venditore né vale ad eliminare la responsabilità per **Evizione** derivante da un *fatto suo proprio*.

L'**Evizione** è prevista anche, in tema di *divisione ereditaria* [vedi], tra coeredi dividendi



(artt. 758 e 759 c.c.), nonché in materia di *donazione* [vedi] (art. 797 c.c.).